

Modena, 28 marzo 2022

Circolare n. 7F/2022

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: bonus energia elettrica e gas

Nell'ambito del DL 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. DL "Ucraina") sono stati introdotti alcuni crediti d'imposta per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

ENERGIA ELETTRICA:

Il bonus è concesso a favore di azienda di una certa consistenza, infatti l'art. 3 del DL 21/2022 lo riconosce solamente a soggetti dotati di **contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, per cui la maggior parte delle farmacie ne resterebbe escluso.

Il credito d'imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Si prega pertanto di verificare la potenza del proprio impianto e, in caso fosse pari o oltrepassasse i limiti minimi menzionati, comunicarlo allo Studio unitamente alla documentazione che ci permetta di verificare il prezzo medio

del primo trimestre 2022 e quello di riferimento del primo trimestre 2019.
Tali dati non sono infatti normalmente esposti nelle fatture in registrazione.

GAS NATURALE:

L'art. 4 del DL 21/2022 riconosce inoltre un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, anch'esso rilevabile dalle fatture d'acquisto. Tale credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. In questo caso non intervengono soglie minime e sembra di comprendere che i dati non siano quelli della singola azienda, ma quelli medi nazionali che verranno presumibilmente comunicati dagli enti competenti; tuttavia, stante gli importi molto modesti solitamente relativi ai consumi di gas da parte delle farmacie, lo Studio valuterà se convenga o meno predisporre la pratica.

Entrambi i citati crediti d'imposta del DL 21/2022, non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 comma 5 del TUIR. I crediti sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Quanto alle modalità di fruizione, sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e art. 34 della L. 388/2000.

Cordialità

